

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XXXV Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 126 del 9 marzo 2021**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	x		12	Roberto Morroni	x	
2	Michele Bettarelli	x		13	Daniele Nicchi	x	
3	Vincenzo Bianconi	x		14	Eleonora Pace	x	
4	Tommaso Bori	x		15	Fabio Paparelli	x	
5	Daniele Carissimi	x		16	Stefano Pastorelli	x	
6	Thomas De Luca	x		17	Francesca Peppucci	x	
7	Paola Fioroni	x		18	Donatella Porzi	x	
8	Andrea Fora	x		19	Eugenio Rondini	x	
9	Valerio Mancini	x		20	Marco Squarta	x	
10	Enrico Melasecche Germini	x		21	Donatella Tesei		x
11	Simona Meloni	x					

PRESIDENTE: **Marco SQUARTA**

CONSIGLIERI SEGRETARI: **Paola FIORONI**

ESTENSORE: **Stefanella CUTINI**

VERBALIZZANTE: **Elisabetta BRACONI**



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 126 del 9 marzo 2021

LEGGE REGIONALE - “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi e Rondini, concernente: “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, depositata alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 10 luglio 2020 e assegnata, in pari data, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 364);

ATTESO che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Interno l’esame si è svolto in sede redigente;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

ATTESO che sull’atto in parola sono state svolte due audizioni con i soggetti individuati dalla Commissione, in data 7 e 13 gennaio 2021;


VISTO l’emendamento sostitutivo dell’intera proposta di legge presentato dai Consiglieri Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Daniele Nicchi ed Eugenio Rondini;

ATTESO che la proposta di legge come emendata è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Fabio Paparelli, Michele Bettarelli e Vincenzo Bianconi;

VISTI gli articoli deliberati dalla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 364/BIS);

UDITA la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, dal Consigliere Stefano Pastorelli;

ATTESO pertanto che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all’Assemblea la votazione finale;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato n. 20 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", composta da n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2 (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal



committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.


2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 e dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del d.l. 34/2020.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

L'estensore
Stefanella Cutini

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*

Il Dirigente ad interim
del Servizio Commissioni
Legislazione e Affari europei

Juri Rosi

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*